MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 4

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Art. 94. - La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacita' di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccita', l'amministrazione competente puo' ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.".

Versione in vigore dal 7 ottobre 1989, non più in vigore dal 7 dicembre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1989, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-335-1989/art-4-tutela-amministrativa-delle-acque-sotterranee/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it